



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE DI ACCESSO AD UNA PIATTAFORMA INTERATTIVA MULTIMEDIALE DI DIDATTICA ONLINE, FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE BASATI SUI LIVELLI DEL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE (QCER)/COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR), PER IL PERIODO DI 3 ANNI CON PROROGA OPZIONALE DI 2 ANNI

CIG B5359B82F1

CAPITOLATO D’APPALTO

1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di licenze di accesso ad una piattaforma interattiva multimediale di didattica online finalizzata all’erogazione di corsi di lingua inglese basati sui livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), noto anche come *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*. L’Amministrazione ha stimato un numero massimo, presunto e non garantito, di **8.000 licenze attivabili all’anno**.

1.1. La piattaforma didattica

La piattaforma dovrà essere caratterizzata da un approccio combinato di materiali destinati ad esercitazioni in aula virtuale alternate ad aree dedicate all’autoapprendimento.

La lingua impartita deve essere *General English*. I contenuti devono essere concepiti per studenti e studentesse adulti/e. Un syllabus dei corsi dovrà essere disponibile (direttamente *online* o in versione scaricabile).

La piattaforma dove saranno accessibili sia il libro elettronico che il materiale per l’autoapprendimento dovrà essere accessibile tramite un unico account per utente: essa dovrà comprendere l’*e-book*, suddiviso in unità didattiche, che verrà utilizzato durante le esercitazioni svolte in modalità sincrona da formatori e formatrici linguistici/che individuati/e dalla Stazione Appaltante, e i materiali (*workbook*, video, audio, ecc) che saranno disponibili per l’autoapprendimento asincrono.

L’accesso all’*e-book* dovrà essere integrato direttamente alla piattaforma, e i contenuti correlati tra loro, in maniera tale da consentire un percorso unico.

I corsi dovranno essere profilati secondo i livelli ufficiali *CEFR*, da A1 a C2.

La piattaforma dovrà consentire alla Stazione Appaltante di svolgere un percorso formativo misto (esercitazioni e autoapprendimento) mirato al passaggio dal livello *CEFR* di partenza a quello successivo.



1.2. Compatibilità

Sia la piattaforma che l'e-book dovranno essere compatibili con i principali sistemi operativi (Windows e Apple), e operabile anche attraverso *tablet* e *smartphone*.

1.3 Accessibilità

La piattaforma dovrà garantire la piena accessibilità agli utenti disabili, nel rispetto delle normative vigenti in materia di accessibilità dei siti web.

Nel corso dello svolgimento del contratto, la cui durata è prevista in totali anni 5, precisamente 3 anni di contratto base e 2 anni eventuali a discrezione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà inoltre garantire l'adeguamento della piattaforma alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente all'avvio del servizio.

Con riferimento al quadro normativo applicativo, si ricorda il D.L.gs. n. 106 del 10 agosto 2018 *“Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”*, volto ad armonizzare le disposizioni nazionali sul tema, quale la L. n. 4/2004.

1.4. La formazione ai formatori e alle formatrici linguistici/che e agli utenti amministratori della piattaforma (Centro SLAM)

É inoltre compreso nelle prestazioni oggetto del presente appalto un piano di formazione frontale, per i formatori linguistici/ le formatrici linguistiche individuati/e dalla Stazione Appaltante, dedicato all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 1.

Il suddetto piano sarà organizzato in due sessioni di un giorno ciascuna, da organizzare sulla base della disponibilità dei formatori linguistici (utenti della piattaforma), e che dovrà coprire le seguenti funzionalità:

- Guida tecnica all'utilizzo dell'e-book e della piattaforma;
- Guida tecnica alla creazione, gestione e assegnazione dei test;
- Guida tecnica alla gestione dei dati e dei report.

Le tempistiche e lo schema definitivo del contenuto del previsto programma di formazione degli utenti sopracitati saranno definiti, successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara.

Per consentire un efficace utilizzo della piattaforma, la prima sessione del piano di formazione di cui sopra dovrà essere erogata, a cura dell'Appaltatore, per il primo anno, entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dall'eventuale avvio anticipato dell'esecuzione del servizio; per gli anni successive, a settembre.



La seconda sessione verrà organizzata tra gennaio e febbraio al fine di formare i/le formatori/formatrici del II semestre, verificare la padronanza dell'utilizzo della piattaforma e fugare gli eventuali dubbi dei formatori linguistici.

L'Appaltatore si renderà disponibile inoltre ad ulteriori incontri al fine di verificare la qualità del servizio e affrontare eventuali criticità.

1.5. Verifica dell'apprendimento

La piattaforma dovrà prevedere dei test online al fine di verificare le competenze acquisite dagli studenti e delle studentesse durante l'intero percorso nelle tre abilità prevalenti (*Reading, Writing, Listening*). I test dovranno essere totalmente interattivi (da eseguire esclusivamente al computer) e basati sui contenuti affrontati nell'e-book e nel materiale per l'autoapprendimento durante il percorso. I test finali dovranno essere ripetibili in un numero discrezionale sulla base delle necessità dell'Amministrazione Appaltante e diversificati in maniera tale che l'utente non sostenga mai lo stesso test due volte. I test verranno corretti automaticamente dal sistema in tempo reale. L'esito del test finale dovrà riportare, oltre agli eventuali punteggi parziali di ogni abilità, un punteggio non suddiviso per esercizio ma totale, riconoscibile e assoluto, con indicazione esplicita del raggiungimento o non raggiungimento del livello *CEFR* obiettivo del corso.

Le impostazioni dei test finali dovranno inoltre essere personalizzabili, per consentire di non assegnare singole parti o di inserire del tempo aggiuntivo per gli studenti e le studentesse con disabilità o DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

1.6. Strumenti e gestione

La piattaforma dovrà essere *user-friendly* e prevedere tre livelli di utenza:

1. *Administrator*, con la possibilità di accedere e gestire l'intera utenza del corso in riferimento a tutti i dati, gli e-book, i materiali per l'autoapprendimento e ai test. L'*Administrator* dovrà avere massima autonomia nel creare, modificare ed eliminare classi, utenti e test;
2. *Teacher*, con la possibilità di accedere e gestire l'intera classe assegnata (l'utenza *teacher* dovrà poter scegliere, bloccare e assegnare i materiali alla propria classe);
3. *Student*, che accederà all'e-book e ai materiali per l'autoapprendimento.

La procedura per l'attivazione delle licenze e la creazione delle classi e delle utenze e dei test (*Teacher e Student*) dovrà essere fornita, per iscritto, con largo anticipo. Le istruzioni dovranno essere chiare e puntuali. Per ogni passaggio dovrà essere indicato il soggetto coinvolto.



La piattaforma dovrà offrire strumenti dettagliati di reportistica. Dovranno essere presenti in particolare: report sulle attività e sui risultati sia del singolo utente che della classe e rilevazione del tempo effettivo trascorso dagli studenti e delle studentesse sulla piattaforma. Per quanto concerne per quanto concerne i materiali per l'autoapprendimento, dovranno essere presenti report dettagliati sui test effettuati.

Dovrà essere possibile estrarre i dati relativi alle attività e ai test svolti dagli studenti e dalle studentesse su formato Excel. Il report in formato Excel dovrà contenere nome, cognome, numero di matricola e indirizzo email dello studente, quali elementi univoci identificativi. Il report dei test finali dovrà riportare un punteggio unico, riconoscibile e assoluto.

2. DURATA DELL'APPALTO

Per il servizio oggetto dell'affidamento si è definita una durata base di 3 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, prevedendo tuttavia l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione Appaltante di dare seguito al contratto per ulteriori 2 anni, previa favorevole valutazione del servizio ottenuto.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del corrispettivo posto a **base d'appalto**, presunto e non garantito, per l'effettuazione della fornitura di cui al precedente art. 1 ammonta a € 600.000,00 IVA esclusa, di cui € 360.000,00 per il contratto base di 3 anni e € 240.000,00 per eventuale rinnovo di 2 anni, in considerazione di un importo per singola licenza di € 15,00 IVA esclusa.

4. DURATA DELLA FORNITURA

L'Amministrazione Appaltante dovrà poter fruire delle licenze oggetto della fornitura entro 10 giorni naturali successivi e continui dalla richiesta scritta inoltrata all'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Appaltante attiverà le licenze a proprio insindacabile giudizio e secondo le proprie tempistiche ed esigenze.

Ogni singola licenza avrà una durata di 18 mesi decorrente dalla data di attivazione della stessa.

5. PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura con cadenza semestrale.

L'Amministrazione Appaltante, accertata la regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità della fornitura, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.



Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50% del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tali fatture dovranno essere inviate a:

Centro Linguistico d'Ateneo SLAM

Università degli Studi di Milano

Via Santa Sofia, 11, 20122 Milano.

Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014 e dovranno riportare il seguente Codice Univoco Ufficio: JPPUQB.

Le condizioni economiche della fornitura resteranno invariate fatte salve le modifiche ex art. 60 D.lgs. 36/2023.

Pertanto, per le annualità successive alla prima, si procederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi offerti sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché del D.M. 49/18 art. 16 e ss, l'Amministrazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Amministrazione Appaltante. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, è incaricato di assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama per quanto applicabile il D.M. n. 49/2018, in particolare gli artt. 18 e 26.

7. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE



DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il DEC del contratto provvederà, ex art. 19 del D.M. 49/2018, a redigere un apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Dalla sottoscrizione del verbale di avvio/avvio anticipato dell'esecuzione decorreranno i termini contrattuali.

Al termine del contratto, dopo la comunicazione da parte dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

8. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si richiama a quanto previsto all'art.116 e all'Allegato II.14 del D. Lgs.36/2023.

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente: 1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto identificato con il CIG B5359B82F1; 2) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di



Milano della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione.

10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.117 del D. Lgs.36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio di esecuzione dello stesso.

La fideiussione prodotta contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del Codice nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si precisa che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 106 c.8 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 c.6 del D.Lgs.36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di UNIMI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

UNIMI ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs.36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere



all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui UNIMI intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. n.193 del 16/09/2022 (GU n.291 del 14/12/2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, UNIMI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11. PENALI

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento - comunicato per via telematica all'indirizzo PEC unimi@postecert.it o mediante raccomandata A.R. - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita, dall'Amministrazione Appaltante, a proprio giudizio insindacabile, fino all'importo massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento, in misura commisurata alla gravità dell'inadempimento stesso.

Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente articolo, nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto e comunicati a mezzo PEC dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'importo delle penali comminate dovrà essere versato - nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione Appaltante comunicherà l'inadempimento - per via telematica all'indirizzo PEC unimi@postecert.it.

Decorso infruttuosamente tale termine l'Amministrazione Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in alternativa, all'incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro



della cauzione

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

12. RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante a UNIMI per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di procedere alla risoluzione del contratto a mezzo PEC (unimi@postecert.it).

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine, senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui UNIMI dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

La Stazione Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice, qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15



(quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di UNIMI (art. 117 c.3 del D.Lgs.36/2023).

La Stazione Appaltante ha infine il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs.36/2023.

In ogni caso, UNIMI potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs.36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo PEC (unimi@postecert.it).

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, a incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, UNIMI si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.36/2023.

13. RECESSO DELL'APPALTANTE

UNIMI si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs.36/2023, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC (unimi@postecert.it).

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a UNIMI. In caso



di recesso di UNIMI, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Ai sensi dell'art.11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

14. CESSIONE

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art.119 c.1 del D.Lgs.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c.1, lettera d) del D.Lgs.36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art.120 c.12 e dell'art.6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs.36/2023. Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come previsto dall'art. 119 d.lgs. 36/2023.

15. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023:

- a. il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;
- b. non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- c. le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa;
- d. A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- e. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- f. UNIMI corrisponde direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art.119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023.
- g. è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a UNIMI l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio. A carico del Subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'Aggiudicatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di UNIMI



dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente servizio, se possibile, saranno risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato da UNIMI, entro il termine previsto dallo stesso RUP in ragione della complessità delle circostanze contestate.

È comunque facoltà di UNIMI di introdurre la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice.

Per tutte le controversie sorte tra UNIMI e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Per tutte le controversie il Fornitore elegge domicilio legale nella sede indicata in contratto.

17. SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

18. TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali, dei quali venga in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003.

Considerato che le modalità di esecuzione del servizio comporteranno l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore, di un "trattamento" di dati personali (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679) di titolarità del Committente e per conto di quest'ultimo, all'atto della sottoscrizione del contratto il Committente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, nominerà l'Appaltatore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

La nomina avverrà mediante specifico atto scritto fornito dal Committente, e l'Appaltatore si impegna sin da ora ad accettare tale nomina, che dovrà essere sottoscritta per accettazione.

Si precisa, inoltre, che i dati personali di titolarità dell'Appaltatore dei quali il Committente



venga in possesso saranno trattati secondo le previsioni del documento “Informativa per fornitori e clienti”, allegato al disciplinare, esclusivamente per le finalità, ivi indicate, per le quali i dati sono richiesti.

19. NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.